



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

REPERTORIO N. 3.04

## REGOLAMENTO GENERALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(Art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241)

Approvato con deliberazioni consiliari:

N. 31 del 16.04.91

N. 66 del 04.07.91

Divenuto esecutivo dopo l'approvazione tutoria il 04.08.91

Modificato con deliberazione consiliare:

N. 35 del 26.05.94

Modificato con deliberazione consiliare:

N. 49 del 26.11.2009

Modificato con deliberazione consiliare:

N. 24/2014 del 26.06.2014

Modificato con deliberazione consiliare:

N. 55/2018 del 19.11.2018



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## INDICE

### PREMESSA

#### CAPO 1° - NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Le varie provvidenze
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 – Misura delle provvidenze

#### CAPO 2° - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

- Art. 5 – Contributi alle scuole dell'infanzia non statali
- Art. 6 – Contributi straordinari alle scuole dell'infanzia private
- Art. 7 – Libri di testo – Trasporto scolastico - Mensa
- Art. 8 – Conferimento di assegni di studio
- Art. 9 – Contributo per attività didattiche ed amministrative
- Art. 10 – Altri interventi di assistenza scolastica

#### CAPO 3° - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 11 – Contributi per impianti sportivi privati
- Art. 12 – Utilizzazione degli impianti sportivi comunali

#### CAPO 4° - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

- Art. 13 – Contributi per la manutenzione di strade comunali
- Art. 14 – Contributi per l'ampliamento dei servizi

#### CAPO 5° - ALTRE PROVVIDENZE

- Art. 15 – Contributi associativi
- Art. 16 – Contributi per celebrazioni
- Art. 17 – Contributi per la manutenzione delle Chiese e di edifici di interesse storico
- Art. 18 – Contributi ordinari per le Associazioni e i gruppi
- Art. 19 – Contributi per iniziative specifiche
- Art. 19 bis – Domanda di contributi – sport
- Art. 19 ter – Criteri per la ripartizione dei contributi sportivi
- Art. 20 – Contributi per attività in campo economico
- Art. 21 – Contributi a seguito di convenzioni
- Art. 22 – Vantaggi economici da spese di rappresentanza
- Art. 22 bis - Controlli

#### CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 – Norme finali



# *Comune di Villaverla*

*Provincia di Vicenza*  
*Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)*



*Ufficio Servizi Sociali*

---

Art. 24 – Norme transitorie

Art. 25 – Sostituzione di atti e regolamenti



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## PREMESSA

Tra gli istituti di partecipazione la nuova legge dell'ordinamento delle autonomie locali ha inserito il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, anche se detto istituto era stato ampiamente regolamentato con la legge 816/1985.

Il principio della **partecipazione**, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con forza dagli art. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancor più dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, quasi a sancire l'esigenza di un nuovo stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informativi di queste leggi quadro sono: la trasparenza, la legalità, l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

**Principio di trasparenza:** la P.A. deve essere una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possono accedere ai documenti, ed abbiamo il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.

**Principio di legalità:** la pubblica amministrazione è soggetta alla legge, non solo perché è la legge a conferirle il potere di provvedere in un determinato settore e perché quel potere può essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perché il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo della legge sia in senso formale, che sostanziale.

**Principio di imparzialità:** la P.A. nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi pubblici, temperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguendo l'obiettivo del soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di informare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini in una situazione di condizioni eguali o analoghe.

**Principio di tempestività dell'azione amministrativa:** E' un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfiggere l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato di fatto il diritto del cittadino.

A tal fine gli artt. 16 e 17 della legge 241/1990 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini ed una sorta di "silenzio devolutivo" quando cioè non provvedendo nei termini l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un altro organo.

**Principio di efficienza, di efficacia e di economicità:** la P.A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (art. 97 della Costituzione) perseguendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza dell'amministrazione.

Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse e minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere temperato dal principio della solidarietà.

A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia di beni di interesse storico, artistico, culturale, ecc.

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai principi enunciati, stabilisce: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (\*) di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Lo schema del presente regolamento intende dare risposta al precetto suddetto.

(\*)



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

Alle espressioni del legislatore si attribuisce il seguente significato.

Sovvenzione: soccorso, aiuto in denaro riferito a enti e società.

Sussidi ed ausili finanziari: soccorsi, aiuti in denaro riferiti a persone fisiche.

Contributo: ciò che ciascuno dà per partecipare ad un fine comune.

Vantaggi economici: ciò che mette qualcuno in posizione di favore rispetto ad altri in termini di somministrazione di beni, servizi, attività di qualunque genere.

Bene economico: è tutto ciò che è suscettibile di valutazione in denaro.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## CAPO I – NORME GENERALI

### ART. 1 – FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune è disciplinata dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

### ART. 2 – LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Gli altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di persone in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- b) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- c) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- d) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere b), c), d) del comma 2, possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

### ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall' art. 2 :

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati;
- d) enti, associazioni, istituzioni ecc. che si riconoscono nelle attività e nelle iniziative delle seguenti leggi regionali:
  - L.R. 24 agosto 1979., n. 60: "Provvedimenti per lo sviluppo e la formazione delle attività sportive e ricreative"
  - L.R. 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"
  - L.R. 31 agosto 1983, n. 45: "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e alla attività delle associazioni Pro-Loco"
  - L.R. 8 novembre 1983, n. 55: "Interventi di promozione e sostegno dell'associazionismo"
  - L.R. 2 aprile 1985, n. 28: "Organizzazione turistica della Regione"
  - L.R. 2 aprile 1985, n. 31: "Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"
  - L.R. 30 aprile 1985, n. 46: "Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato"
  - L.R. 19 marzo 1987, n. 20. "Interventi a favore della cooperazione con finalità socio-assistenziali"
  - L.R. 30 marzo 1988, n. 18: "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace"
  - L.R. 21 giugno 1988, n. 29: "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani"



# *Comune di Villaverla*

*Provincia di Vicenza*  
*Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)*



*Ufficio Servizi Sociali*

---

## ART. 4 – MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari, tenendo anche presente le disponibilità finanziarie del bilancio comunale.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## CAPO 2 – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

### ART. 5 – CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

Al fine di generalizzare la frequenza della scuola dell'infanzia e di favorirne lo sviluppo, il miglioramento dei servizi e l'integrazione nel servizio formativo complessivo, il Comune concede contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali aventi sede nel Comune che accolgano, senza alcuna discriminazione, i bambini in età compresa fra i 3 e i 6 anni ed assicurino l'inserimento di bambini portatori di handicap.

Il Comune riconosce che le scuole dell'infanzia private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare apposite convenzioni con le scuole che intendono beneficiare della sovvenzione comunale.

Al fine di ottenere il contributo per la gestione delle spese ordinarie delle scuole, la convenzione dovrà prevedere le seguenti modalità:

- a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento e lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola, ivi compresi 2 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di cui 1 della minoranza;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili, assicurando la precedenza ai bambini residenti nel Comune di Villaverla;
- e) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

### ART. 6 – CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE dell'infanzia NON STATALI

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuole. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell'intervento.

Il contributo verrà determinato e deliberato di volta in volta dal Consiglio Comunale tenendo conto anche delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

In ogni caso il contributo non potrà superare il 60% della spesa ammessa.

La metà del contributo concesso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, l'altra metà entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo della spesa; se le opere non vengono realizzate interamente, il contributo viene proporzionalmente diminuito, con obbligo di restituzione dell'eventuale differenza già anticipata dal Comune.

### ART. 7 – LIBRI DI TESTO – TRASPORTO SCOLASTICO – MENSA

Al fine di favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico, il Comune sostiene l'onere per la fornitura dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie, liquidando alle ditte fornitrici l'importo risultante dalle apposite cedole.

Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado il Comune sostiene l'onere per la fornitura di alcuni libri di testo (su indicazioni del Consiglio d'Istituto) a tutti gli alunni, dando la preferenza ai testi della 1<sup>a</sup> classe, che saranno poi riciclati negli anni successivi.

I servizi di mensa e trasporto scolastico rivestono il carattere di interventi per una generalità di soggetti. Pertanto i corrispettivi richiesti agli utenti verranno stabiliti di anno in anno dalla Giunta





# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

Comunale, tenuto conto dei costi e delle necessità di bilancio, nonché dei vincoli di legge, trattandosi di servizi a domanda individuale.

Le eventuali riduzioni rispetto ai costi sono applicabili per tutti gli utenti indistintamente.

Ulteriori agevolazioni possono essere date in rapporto al numero di utenti per ciascuna famiglia.

Per le agevolazioni di carattere individuale (riguardanti il settore di cui al presente articolo) si farà riferimento al regolamento per l'erogazione dei servizi sociali, già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23 giugno 1989.

## ART. 8 – CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO

L'Amministrazione Comunale, con fondi propri o messi a disposizione da cittadini ed associazioni, ivi compresa la rendita del fondo di cui all'atto costitutivo del Comitato Borse di studio n. 71897/11039 di rep. in data 29.9.1980, conferisce borse di studio a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e del 1° biennio universitario, residenti nel Comune con iscrizione anagrafica e dimora abituale da almeno un anno alla data di scadenza del presente bando.

I richiedenti devono aver conseguito nell'anno scolastico precedente la seguente votazione:

- 1- Licenza media: voto finale riportato non inferiore a 9/10
- 2- Scuola secondaria di secondo grado: media dei voti non inferiore a 8/10
- 3- Maturità: non inferiore a 80/100
- 4- Facoltà universitarie: superamento dei 4/5 degli esami previsti dal piano di studi con media non inferiore a 24/30

Il Sindaco pubblica annualmente il bando per il conferimento delle borse di studio, entro il 30 novembre di ogni anno.

La domanda di partecipazione, sarà redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, dovrà essere corredata da attestazione relativa alla votazione conseguita nell'anno scolastico o accademico precedentemente concluso, attestazione relativa agli esami previsti e superati per gli studenti iscritti al secondo anno universitario nonché l'Attestazione comprovante la situazione economica equivalente del nucleo familiare per i redditi dell'anno precedente, (attestazione ISEE ).

In caso di studenti minorenni la domanda dovrà essere presentata da un genitore.

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Le borse di studio verranno conferite per ciascuna categoria di richiedenti sulla base di una graduatoria che terrà conto in primo luogo della votazione conseguita nell'anno scolastico precedente; a parità di requisiti di merito verrà valutata la situazione economica della famiglia, privilegiando i richiedenti con ISEE più basso. A parità di punteggio e di medesima attestazione ISEE, la borsa di studio sarà assegnata a tutti i candidati interessati anche qualora ciò dovesse determinare l'aumento delle borse di studio poste a concorso.
- a) le votazioni conseguite saranno valutate calcolando la media aritmetica relativa ed attribuendo quale punteggio il corrispondente risultato (le valutazioni saranno computate tutte in decimi);
- b) la mancata consegna dell'attestazione ISEE comporterà l'attribuzione del valore ISEE superiore a quello più alto presentato dai candidati;
- c) le domande pervenute con ogni mezzo al protocollo comunale oltre il termine prefissato non verranno tenute in considerazione;
- d) le graduatorie per il conferimento delle borse di studio saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune.

La graduatoria fra le domande pervenute, sarà formulata da una Commissione composta dal Responsabile del Settore Amministrativo e da altri due dipendenti comunali appartenenti almeno alla categoria C in qualità di membri.

La Giunta Comunale approva la graduatoria formulata dalla Commissione e delibera il conferimento degli assegni di studio.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## ART. 9 – CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE

Il Comune può concedere contributi alla Direzione Didattica, alla Scuola Secondaria e al Distretto Scolastico per la realizzazione di attività didattiche ed amministrative, in particolare per quanto riguarda i gradi dell'istruzione obbligatoria.

Per ottenere l'erogazione dei contributi, gli organismi interessati devono presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno, indicando le attività che intendono realizzare durante l'anno solare successivo e la relativa previsione di spesa.

La Giunta Comunale procede all'erogazione dei contributi tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, nonché delle esigenze di funzionamento del Distretto e dei relativi programmi di attività.

La misura del contributo non potrà superare l'uno per cento (1%) delle entrate correnti dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Alla fine di ogni anno solare i beneficiari devono presentare il rendiconto delle attività svolte e delle relative spese sostenute.

## ART. 10 – ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni da cedere in uso in favore delle scuole primarie e secondarie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari secondo le vigenti disposizioni del T.U. del 1928 n. 577 e dalla L.R. 31/85, presentati di regola entro il 30 settembre.

Tali contributi non possono complessivamente superare il 20% delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## CAPO III° - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

### ART. 11 – CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI

Gli impianti sportivi di proprietà privata concorrono con quelli comunali alla crescita morale e civile dei cittadini.

Al fine di mantenere gli impianti sportivi il Comune può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisce l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni.

### ART. 12 – UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti sportivi a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Qualora le richieste, da presentarsi entro il 30 giugno, non possono essere tutte accolte a causa della insufficienza degli impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni; tra le richieste di utilizzazione degli impianti per attività per le quali gli organizzatori chiederanno un corrispettivo ai praticanti, hanno precedenza quelle associazioni sportive del Comune di Villaverla.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## CAPO IV° - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

### ART. 13 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il comune, ai sensi del D.L.L.G. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti da parte dell'Uff. Tecnico.

### ART. 14 – CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico, possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori, purché annualmente non sia superiore allo zero virgola venticinque per cento delle entrate correnti del conto consuntivo ultimo approvato.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro-capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'art. 24.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## CAPO V° - ALTRE PROVVIDENZE

### ART. 15 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune di Villaverla, nell'ambito della propria potestà che ne determina la configurazione giuridica, può aderire ad Associazioni Nazionali o ad altre di Enti locali che, in ogni caso, svolgono attività nell'ambito del territorio comunale.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo Statuto, il Comune può recedere dalla Associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

### ART. 16 – CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, manifestazioni patriottiche e religiose, pur se si svolgono fuori del territorio comunale.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura dell'uno per mille delle entrate correnti del conto consuntivo ultimo approvato.

### ART. 17 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO

Oltre ai contributi posti a carico del Comune della L.R. 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del 7 per mille delle entrate correnti previste nel bilancio consuntivo comunale ultimo approvato, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

Il Comune può erogare altresì contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestono grande importanza storica o che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

Le richieste per i contributi di cui ai commi 1 e 2, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

### ART. 18 – CONTRIBUTI ORDINARI PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, iscritti all'Albo comunale delle Associazioni le cooperative che operano senza scopo di lucro, nel territorio comunale, nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico, ecologico e della promozione delle attività economiche, e può disporre l'erogazione di provvidenze in loro favore.

Le predette Associazioni, comitati o gruppi che intendono avvalersi di ausili finanziari comunali, debbono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una domanda, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio segreteria, corredato da:

- 1- Statuto o dichiarazione di intenti dell'Associazione e sue finalità (per il 1° anno il cui fanno richiesta).
- 2- Programma annuale di attività, con l'indicazione delle relative spese dettagliate, per le quali si chiede l'intervento comunale, nonché la localizzazione, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso.
- 3- Dichiarare se sia intenzione inoltrare richiesta ad altri Enti per il medesimo titolo.
- 4- Dichiarazione in merito alla libertà di adesioni e di recesso dei soci e in merito al diritto degli stessi di accedere alle cariche sociali.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

Per gli interventi di cui al presente articolo, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale provvederà agli adeguati stanziamenti; l'ammontare del fondo potrà essere incrementato, in caso di necessità, in sede di variazione del bilancio.

La Giunta Comunale esaminerà le domande e le relative spese giudicate ammissibili a contributo, fissando per ciascuna istanza la misura dell'ausilio comunale. Detta misura sarà individuata nel modo seguente:

- Il 70% del contributo complessivo verrà ripartito in misura proporzionale ai costi a preventivo indicati dalle singole associazioni.
- Il 30% del contributo complessivo verrà ripartito in misura proporzionale al numero degli associati residenti a Villaverla.

Ciascuna associazione non potrà, comunque, percepire un contributo superiore al 72% del finanziamento comunale complessivo. L'eventuale importo eccedente verrà proporzionalmente ripartito fra le altre associazioni.

Le spese, perché possano essere giudicate ammissibili, debbono rispondere ai seguenti criteri generali:

- svolgimento prioritario nel territorio comunale ed essere di interesse comunale;
- continuità e tradizionalità dell'attività e capacità della conservazione ed incremento delle tradizioni e del patrimonio di valori locali;
- grado di fruizione da parte della Comunità;

La liquidazione del contributo avverrà nel modo seguente:

- acconto dell'80% dell'ausilio ammesso, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
- saldo dell'ausilio su presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di una relazione sul programma svolto e sulle spese effettivamente sostenute, con l'indicazione di eventuali altre contribuzioni ricevute o promosse allo stesso titolo.

L'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme eventualmente spese rispetto a quelle inizialmente ammesse a contributo.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o adduzioni al bene.

Il Comune può, se non da sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuti.

Il Comune può autorizzare l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie e dei presepi attivati da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi, il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi, strutture comunali, aree ed anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

## ART. 19 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune per l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, ecologiche, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, può erogare agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, fino ad un massimo dello 0,25 % delle entrate correnti dell'ultimo conto consuntivo approvato.

I criteri per l'erogazione dei contributi sono i seguenti:

Coinvolgimento del territorio comunale nell'attività (punti 40)
---



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

programmata	
livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto all'intervento comunale richiesto	(punti 20)
accesso gratuito alle attività programmate da parte dei cittadini	(punti 20)
libera accessibilità alle attività programmate da parte delle persone diversamente abili	(punti 20)

Per un punteggio conseguito pari a 100 il contributo richiesto sarà erogato interamente, mentre, sarà proporzionalmente ridotto in relazione al minor punteggio conseguito. In ogni caso il contributo erogabile per singola iniziativa non potrà essere superiore al 30% dell'importo stanziato in bilancio.

Il Responsabile del Settore competente curerà l'istruttoria per la concessione del contributo avuto riguardo ai criteri sopra esposti e proporrà alla Giunta Comunale l'ammontare da erogare. In caso di mancata adesione alla proposta del Responsabile la Giunta Comunale dovrà specificare i motivi per i quali se ne discosta.

L'attività deve essere concordata precedentemente con l'Amministrazione comunale e l'erogazione del contributo è effettuata di norma su presentazione di una dettagliata relazione del risultato raggiunto.

In occasione di manifestazioni sportive, ricreative, musicali, il Comune può garantire il servizio di ambulanza e di pronto intervento sanitario.

L'Amministrazione Comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

## ART. 19 bis - DOMANDA DI CONTRIBUTI – SPORT

Le domande di contributo, da redigersi su apposito modello, sono presentate dal legale rappresentante dell'associazione e devono contenere le seguenti dichiarazioni:

Affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad organizzazioni sportive operanti a livello regionale e/o provinciale oppure ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. O di essere iscritti nel registro Nazionale C.O.N.I. delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;

Iscrizione nell'Albo delle Associazioni del Comune di Villaverla;

Numero degli atleti, dai 0 ai 14 anni, iscritti e tesserati, residenti a Villaverla nell'anno sportivo in cui si chiede il contributo;

## ART. 19 ter -CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI SPORTIVI

Il Responsabile del settore competente con propria determinazione ripartirà la cifra preventivamente stanziata in bilancio dividendola per il numero totale degli atleti da 0 a 14 anni regolarmente tesserati e residenti a Villaverla. Il quoziente ottenuto corrisponderà al contributo spettante a ciascun bambino/ragazzo.

## ART. 20 – CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune, può attribuire contributi sino ad un massimo dell'uno per mille delle entrate dell'ultimo consuntivo comunale approvato, a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico.



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

## ART. 21 – CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione agli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

## ART. 22 – VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modeste entità, quali:

- e) omaggi, pranzi, servizi di alloggio, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici o in occasione di gemellaggi;
- f) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- g) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- h) di altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori all'uno per mille delle entrate correnti dell'ultimo conto consuntivo comunale approvato.

## ART. 22 bis – CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Associazione interessata verrà esclusa dall'ottenimento di agevolazioni finanziarie e non per i due anni successivi.

## CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 23 NORME FINALI

Qualsiasi altra forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente previste dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per l'interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento di carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti di servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.





# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza  
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Ufficio Servizi Sociali

---

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato dalla disponibilità dei fondi di bilancio e non potrà comunque essere superiore al sette per cento del totale delle entrate correnti dell'ultimo consuntivo comunale approvato, salvo rivalutazione della quota percentuale da parte della Giunta Comunale. La quota complessiva prevista sarà ripartita nel rispetto delle percentuali nelle varie sezioni e rubriche del bilancio in un unico importo cumulativo a seconda del tipo e finalità di intervento, salvo alcuni contributi finalizzati che necessitano di un capitolo preciso di bilancio.

Il Comune in presenza di domande per le quali sia già stato chiesto o ottenuto un altro contributo da altri Enti si riserva la facoltà di valutare l'erogazione o meno del contributo.

Entro il 31 marzo di ogni anno sarà affisso all'albo pretorio del Comune apposito elenco dei contributi erogati ad enti ed associazioni nell'anno precedente.

## ART. 24 – NORME TRANSITORIE

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare per l'anno 1990, si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 o di attese sui provvedimenti degli scorsi anni, purché comunque esista in bilancio la somma disponibile.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

## ART. 25 – SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'art. 1.